#### Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macrì
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi — 89044 — Locri (Rc) — tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 07/2012 DEL 13/06/2012

# 1) CREDITI PIU' FACILI AL SUD

Da pochi giorni è operativa la possibilità di richiedere alla neonata Banca del Mezzogiorno, a copertura dell'intero investimento proposto, mutui senza ipoteca fino a 500 mila euro (fino ad una settimana fa il limite era posto a 100 mila euro): detto strumento si candida quindi ad essere uno dei più interessanti mezzi di finanziamento per le imprese delle regioni dell'obiettivo Convergenza.

#### 1.1 Di cosa si tratta

Si tratta dei finanziamenti erogati dalla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, istituzione finanziaria nata nel 2011 e dedicata allo sviluppo delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

L'istituto bancario sostiene le piccole e medie imprese attraverso due linee di credito:

- la prima dedicata alle imprese del settore agricolo, denominata «Linea agricoltura»,
- la seconda per le imprese di tutti gli altri settori economici denominata «Linea Impresa».

Entrambe le misure di sostegno sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese con sede legale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I tempi di erogazione dei finanziamenti di media sono rapidi, si tratta di uno o due mesi al massimo.

Il tasso di interesse varia in base al rating aziendale, si va da un minimo del 4% fino a un massimo dell'8%.

È possibile richiedere di usufruire della garanzia statale del Medio Credito Centrale, che può arrivare a coprire fino al 70% del finanziamento.

Nel caso della «Linea agricoltura» può essere richiesto l'intervento del Fondo di garanzia Sgfa/Ismea.

La presenza della garanzia statale in genere permette di ottenere un tasso di interesse più basso.

Da tenere in considerazione che l'accesso al finanziamento è più facile per le imprese che hanno un fatturato importante e che hanno chiuso gli ultimi tre bilanci in utile.

Per poter richiedere il finanziamento è necessario rivolgersi ad uno degli uffici postali abilitati, oppure è possibile prendere un appuntamento con uno specialista commerciale telefonando al numero verde 800.00.33.22.

L'istruttoria della pratica viene effettuata dall'Ufficio di Poste italiane, mentre il finanziamento viene erogato direttamente dalla Banca del Mezzogiorno.

# 1.2 Linea impresa

Attraverso questa linea di credito vengono finanziati gli investimenti già realizzati (con una retroattività massima di sei mesi) oppure ancora da realizzare, ma anche le esigenze finanziarie collegate all'attività aziendale, come ad esempio le scorte, con l'esclusione del consolidamento delle passività.

Possono accedere a questa tipologia di finanziamento le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che svolgono attività agricole, attività finanziarie e assicurative, attività di amministrazione pubblica, così pure le imprese operanti nei settori non profit e le imprese in fase di start up.

La «Linea impresa» prevede due prodotti specifici:

- 1 primo denominato «Impresa 50» riguarda l'erogazione di piccoli finanziamenti fino ad un massimo di 50 mila euro, con durata del finanziamento ricompresa tra 18 e 60 mesi,
- la Linea «Impresa Più», invece, è relativa a finanziamenti fino a 500 mila euro con durata ricompresa tra 18 e 96 mesi.

Entrambi i prodotti prevedono la possibilità di applicare sia un tasso fisso, sia variabile e il pagamento delle rate avviene con cadenza mensile.

#### 1.3 Linea agricoltura

I prodotti della «Linea Agricoltura» sono studiati per finanziare gli investimenti e le esigenze finanziarie collegate all'attività agricola e attività connesse, come l'acquisto di macchine e attrezzature, l'acquisto di bestiame e le opere di miglioramento aziendale.

I finanziamenti sono dedicati alle Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dell'agricoltura, agroalimentare e della pesca.

Anche in questo caso abbiamo due prodotti di entità finanziaria diversa:

- attraverso il prodotto «Agricoltura 50» è possibile avere finanziamenti da 10 a 50 mila euro, con durata del mutuo ricompresa tra 18 e 60 mesi,
- mentre con il prodotto «Agricoltura Più» è possibile accedere a mutui di importo fino a 500 mila euro e di durata massima fino a otto anni.

# 2) <u>IL SINDACO UNICO NELLE SRL</u>

Di recente il Legislatore, in tema di semplificazioni in materia societaria, ha riformulato l'art. 2477 del Codice civile che oggi regolamenta l'argomento del "<u>Sindaco e revisione legale dei conti</u>" nelle società a responsabilità limitata.

A seguito di detta riformulazione, il regime legale dei controlli nelle società a responsabilità limitata è da intendersi nel senso che, <u>qualora si dovessero superare i già previgenti e tuttora operanti limiti qualitativi e/o quantitativi</u>, tanto la funzione di controllo legale e statutaria della gestione quanto quella della revisione legale dei conti devono essere attribuite, <u>salvo diversa disposizione dello statuto</u>, ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "<u>Organo di controllo o Revisore</u>".

Pertanto occorre a questo punto porre grande attenzione ai due punti che seguono:

- 1. Per le società a responsabilità limitata di nuova costituzione, <u>salvo diversa disposizione</u> dello statuto, varrà il nuovo regime naturale che prevede la nomina di un solo Organo monocratico che si occupi tanto la funzione di controllo legale e statutaria della gestione quanto quella della revisione legale dei conti. Detto Organo monocratico può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, rimanendo tuttavia inteso che, nel caso la funzione sia esercitata da una persona fisica, il nominato deve essere necessariamente iscritto al registro dei Revisori dei conti.
- 2. Per le società a responsabilità già costituite, si impone invece un dettagliato esame dello statuto vigente al fine di verificare se sia o meno necessario o semplicemente opportuno procedersi alla sua modifica; infatti i casi che si possono verificare sono due:
  - a. <u>lo statuto, in tema di organo di controllo, fa un mero riferimento alle norme del</u> Codice civile: in tal caso, alla scadenza naturale dell'eventuale Organo collegiale

- in carica o allo scattare degli obblighi di nuova nomina (per superamento dei limiti qualitativi e/o quantitativi previsti dalla legge), si potrà procedere alla nomina di un unico Sindaco e/o Revisore senza necessità di alcuna modifica statutaria.
- b. <u>lo statuto, sempre in tema di organo di controllo, prevede (come nella stragrande maggioranza dei nostri casi) la collegialità dell'Organo di controllo:</u> in tale seconda ipotesi, sempre alla scadenza naturale dell'eventuale Organo collegiale in carica o allo scattare degli obblighi di nuova nomina (per superamento dei limiti qualitativi e/o quantitativi previsti dalla legge), si potranno seguire due diverse strade:
  - i. i soci, senza procedere ad alcuna modifica statutaria, potranno legittimamente continuare a nominare un Organo collegiale (nei liti di numero previsti appunto dallo statuto), ma non potranno usufruire della nuova versione dell'art. 2477 che prevede il nuovo regime naturale dell'Organo monocratico.
  - ii. i soci, previa modifica statutaria da effettuarsi con atto notarile in assemblea straordinaria, potranno legittimamente nominare il nuovo Organo monocratico.

Si tralasciano in questa sede altre non condivisibili interpretazioni dottrinarie (almeno a sommesso avviso del nostro studio) che prevedrebbero la possibilità di procedere alla modifica statutaria in assemblea ordinaria (senza quindi recarsi la presenza del notaio) in quanto adeguamento imposto "ex lege" e quindi rivolto alla regolarizzazione di una situazione "contra legem"; tale interpretazione non si ritiene assolutamente accettabile tanto da un punto di vista pratico (le camere di commercio in assenza di specifica norma, come avvenne per la conversione in Euro del capitale sociale, difficilmente accetterebbero il deposito dell'atto assembleare) quanto da un punto di vista legale in quanto la previsione di un organo collegiale non solo non è "contra legem" ma può rappresentare, per possibile deroga civilistica, una precisa scelta dei soci da esercitarsi nel pieno rispetto del principio dell'autonomia statutaria.

Si evidenzia ancora una volta che, in ogni caso, la nomina del Sindaco unico sarà possibile solo alla scadenza naturale dell'eventuale Organo collegiale in carica o allo scattare degli obblighi di nuova nomina (per superamento dei limiti qualitativi e/o quantitativi previsti dalla legge): nelle more potrebbe tuttavia essere disposta la modifica dello statuto.

Ad oggi, nel caso di scelta monocratica per l'Organo di controllo, non sembrerebbe peraltro prevista la nomina dell'eventuale sindaco supplente: su tale punto lo studio si riserva di fornire maggiori delucidazioni.

# PRECEDENTI CIRCOLARI 2012

Numero	Del	Argomento
01/2012	10.01.2012	Utilizzo crediti di imposte in compensazione
		Variazione del tasso degli interessi legali
02/2012	12.02.2012	Le scadenze fiscali per l'anno 2012
03/2012	11.03.2012	Soppresso l'obbligo di redazione del Dps
		Legittimi versamenti e prelevamenti bancari oltre € 1.000
		Proroga comunicazione Pec
		Accordo misure per credito Pmi
04/2012	10.04.2012	Le novità del Decreto Semplificazioni
05/2012	05.05.2012	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2011
		La documentazione per il calcolo dell'Imu del I semestre 2012
06/2012	08.06.2012	L'Imu ed i primi chiarimenti ministeriali